

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale** □  
**Prestazioni a Sostegno del Reddito** □

**Roma, 4 Aprile 2006**

**Circolare n. 51**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Ai Consiglieri di Amministrazione  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio  
di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 1

**OGGETTO: || Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi.  
Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.  
|||**

**SOMMARIO:** A) *Salari medi e convenzionali (anno 2006) da prendere a riferimento per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai seguenti lavoratori:*

- 1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 (malattia, maternità e tbc).*
- 2. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc).*
- 3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc). Anno 2005.*
- 4. Lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari*

*(malattia, maternità e tbc).*

5. *Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità)*

6. *.Lavoratrici commercianti, artigiane, CD - CM e imprenditrici agricole a titolo principale (maternità).*

B) *Importi (anno 2006) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni*

1. *Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia).*

2. *Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).*

3. *Assegni di maternità dello Stato.*

4. *Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. 151/2001 (limite reddituale).*

## **A) SALARI MEDI E CONVENZIONALI**

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2006, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).

Come è noto (v. [circ. n. 33 del 4.2.2002](#)), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6.11.2001 n. 423, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001, è iniziato, a decorrere dall'anno 2002, il processo di riforma della disciplina di cui al D.P.R. n. 602/1970, finalizzato al raggiungimento, alla scadenza del quinquennio previsto (2002/2006), dell'equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

Al predetto scopo, senza modificare le forme assicurative attualmente in vigenti per i predetti lavoratori soci (v. art. 1), il citato decreto legislativo ha introdotto un meccanismo che prevede il graduale superamento dello speciale regime basato sulle "retribuzioni convenzionali", applicato, agli effetti previdenziali e assistenziali, ai lavoratori di cui trattasi.

Conclusasi a dicembre 2002 la prima fase del percorso di adeguamento, che ha previsto l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, dall'1.1.2003, è iniziata la fase del progressivo innalzamento della retribuzione imponibile.

In base alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. in questione, l'imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni relative alle assicurazioni in esame, è, come per l'assicurazione I.V.S., quello previsto dall'art. 2, ma la percentuale di incremento retributivo, che per l'anno 2006 è pari al 100%, va calcolata sulla differenza esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione giornaliera.

In attuazione di quanto precede, per l'anno 2006, la retribuzione giornaliera di cui all'art. 4 del D. P.R. n. 402/70, valida ai fini di interesse, risulta pari a **Euro 40,62**.

Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2006 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2006, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2006, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2006 (1) - sono da liquidare, nella misura percentuale prevista, sulla base del predetto

importo di Euro 40,62 (2).

Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle Società ed Enti Cooperativi interessati, disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni relativamente alle prestazioni di cui trattasi (cioè, quelle di malattia, di maternità e di tubercolosi riferite ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell'anno 2006), eventualmente liquidate sulla base dell'importo valido per il 2005.

## 2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).

A norma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 146/97, per gli operai agricoli a tempo determinato appartenenti a qualifiche con retribuzioni contrattuali provinciali più elevate rispetto al salario medio convenzionale valido nella provincia per l'anno 1996 (quello, cioè, riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996 - v. circ. n. 242/1997), le prestazioni in questione vanno liquidate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte dai datori di lavoro (v. [circ. n. 182/1998](#)).

Peraltro, in applicazione del medesimo art. 4 del decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato per i quali la contrattazione collettiva provinciale stabilisca, per la relativa qualifica di assunzione, una retribuzione pari o inferiore alla misura prevista dal salario medio convenzionale, il pagamento delle prestazioni in oggetto continua ad essere effettuato sui salari medi del 1996.

## 3) COMPARTICIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi).

Come già comunicato con [circolare n. 98 del 29.7.2005](#) (paragrafo 3, lettera b), con decreto direttoriale del 24 maggio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato **valide per l'anno 2005** ai fini previdenziali (v. tabella allegata).

Per quanto si riferisce ai riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del DPR n. 488/68 (v. [circ. n. 56 del 2.3.2000](#), paragrafo 2 e [messaggio n. 000955 del 19.12.2001](#)). Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2005 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2004 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l'anno 2006 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l'anno 2005.

## 4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi).

Con Decreto 31 gennaio 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. del 10.2.06, n. 34) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2006 a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.

Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2006, sono riportate nella [circolare n. 43 del 15.3.06](#).

## 5) LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).

Ai fini del calcolo dell'indennità per **congedo di maternità** (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2006, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

- Euro 5,94 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,70
- Euro 6,70 per le retribuzioni orarie effettive **superiori** a Euro 6,70 e **fino** a Euro 8,18
- Euro 8,18 per le retribuzioni orarie effettive **superiori** a Euro 8,18
- Euro 4,32 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCianti, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità).

L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.

*Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale:* Euro 35,54, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2005 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (v. tab. A allegata alla [circolare n. 21 del 4.2.2005](#)), con riferimento alle **nascite** avvenute nel 2006 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2005).

*Artigiane:* Euro 36,17, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2006 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (v. tab A allegata alla [circolare n. 18 dell'8.2.06](#)), con riferimento agli eventi per i quali il **periodo indennizzabile** ha inizio nel 2006.

*Commercianti:* Euro 31,70, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2006 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 18 dell'8.2.06), con riferimento agli eventi per i quali il **periodo indennizzabile** ha inizio nel 2006.

## **B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI**

### 1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).

- Generalità

A modifica della precedente normativa in materia, l'art. 45 del D.L. 30.9.2003, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, ha disposto che, con effetto dal 1 gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti.

La norma ha stabilito altresì che, per gli anni successivi, l'aliquota così determinata venga incrementata dello 0,20% di cui all'art. 59, comma 15, della legge 27.12.1997, n. 449, fino al raggiungimento della aliquota di 19 punti percentuali.

Stante il riferimento alla misura prevista per i commercianti, per l'anno 2006, per i soggetti di cui trattasi, l'aliquota contributiva dovuta, comprensiva dello 0,50% relativo alla tutela della maternità, all'assegno per il nucleo familiare e alla tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, risulta pari al 18,20% (3), e, al 19,20%, per la quota di reddito eccedente il limite di reddito di cui all'art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438 (corrispondente per l'anno 2006 a Euro 39.297,00) (4).

Ciò premesso, poiché per i soggetti di cui trattasi l'erogazione delle prestazioni è strettamente collegata alla contribuzione versata, calcolata sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2.8.1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto che, per l'anno 2006 il minimale di reddito suddetto è fissato nella misura di Euro 13.345,00, su cui si applica la contribuzione del **18,20%**, l'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi all'anno stesso si

realizza in presenza di un versamento non inferiore a Euro 2.428,79; un contributo mensile, quindi, è pari a Euro 202,40. (5).

- Degenza ospedaliera

Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. [circ. n. 147 del 23.7.2001](#)), l'indennità in questione va calcolata -con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2006, in cui il **massimale** contributivo suddetto è risultato pari a Euro 85.478,00, l'indennità sarà calcolata su Euro 234,19 (=Euro 85.478,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

Euro 18,74, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

Euro 28,10, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

Euro 37,47, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Si precisa altresì che, per il 2006, **il limite di reddito** previsto per poter beneficiare della prestazione, corrisponde a Euro 58.834,30 (= 70% del massimale 2005, pari a Euro 84.049,00).

## 2) ASSEGNI DI MATERNITA' CONCESSI DAI COMUNI.

Come reso noto con la [circolare n. 47bis del 23.3.06](#) la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l'anno 2006 è pari a **1,7%**.

Pertanto, gli importi dell'assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali di cui all'art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2006 al 31.12.2006, sono i seguenti:

- assegno di maternità (in misura piena) = Euro 1.443,73 (corrispondenti a Euro 288,75 mensili, arrotondati);
- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 30.099,59.

## 3) ASSEGNI DI MATERNITA' DELLO STATO CONCESSI DALL'INPS.

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato, di cui all'art. 75 del D. Lgs 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2006, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui **ingresso in famiglia** sia avvenuto nel 2006, è pari a Euro 1.777,53 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell'indice ISTAT da applicarsi per il 2006 è, come detto al paragrafo precedente, pari a 1,7% (6).

## 4) LIMITI DI REDDITO PER L'INDENNIZZABILITA' DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001

In base al decreto del 18.11.2005 (G.U. n. 278 del 29.11.2005) che stabilisce nella misura dell'1,7% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2006, il **valore provvisorio** dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2006 è pari a Euro 5.558,54.

Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (v. [circolari n. 109/2000](#), n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore che nel 2006 chiede periodi di congedo parentale **ulteriori** rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2006 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 13.896,35 (= 5558,54 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2006, qualora lo

stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

---

Note :

<sup>1</sup> V. circolare n. 134386 AGO/83 del 6 aprile 1982

<sup>2</sup> V. anche [circolare n. 18 dell' 8.2.2006](#)

<sup>3</sup> Non è applicabile ai fini di cui trattasi l'ulteriore aliquota dello 0,09% a carico dei commercianti dovuta per la "razionalizzazione della rete commerciale"

<sup>4</sup> V. [circolare n. 11 dell' 1.2.2006](#)<sup>5</sup> Il minimale di reddito considerato (Euro 13.345,00) è infatti inferiore al limite di 39.297,00 Euro oltre il quale l'aliquota contributiva viene elevata al 19,20%. Il maggiore contributo (19,20%) eventualmente versato sulla quota di reddito eccedente il suddetto limite (39.297,00 Euro) è quindi influente ai fini della individuazione del numero dei contributi mensili utili per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, in quanto, se è dovuta la maggiore aliquota in questione, ciò significa che è stato ampiamente superato il minimale di reddito (13.345,00 Euro) il cui contributo annuo del 18,20% (=2.428,79 Euro) già assicura, come detto, la copertura contributiva per tutti i 12 mesi dell'anno

<sup>6</sup> Si rammenta che per il 2005 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a Euro 1.747,82

Il Direttore Generale  
Crecco

**COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI****RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO APPLICABILI PER L'ANNO 2005**

<b>Provincia</b>	<b>Retribuzione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Retribuzione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Retribuzione</b>
Agrigento	52,32	Gorizia	53,77	Ragusa	54,39
Alessandria	57,60	Grosseto	54,53	Ravenna	55,21
Ancona	54,55	Imperia	50,66	Reggio Calabria	48,74
Aosta	56,04	Isernia	51,63	Reggio Emilia	58,29
Arezzo	53,58	La Spezia	52,44	Rieti	51,10
Ascoli Piceno	50,36	L'Aquila	52,32	Roma	56,17
Asti	54,83	Latina	51,04	Rovigo	53,79
Avellino	52,54	Lecce	54,11	Salerno	52,92
Bari	50,86	Lecco	56,71	Sassari	52,32
Belluno	56,24	Livorno	51,63	Savona	51,14
Benevento	51,27	Lodi	55,19	Siena	56,36
Bergamo	55,19	Lucca	54,56	Siracusa	53,56
Biella	55,17	Macerata	53,20	Sondrio	53,54
Bologna	55,76	Mantova	58,06	Taranto	51,86
Bolzano	55,08	Massa Carrara	48,92	Teramo	51,07
Brescia	55,89	Matera	53,97	Terni	51,59
Brindisi	50,52	Messina	51,19	Torino	57,15
Cagliari	51,82	Milano	55,04	Trapani	52,50
Caltanissetta	52,46	Modena	59,02	Trento	59,86
Campobasso	49,23	Napoli	50,68	Treviso	57,62
Caserta	48,99	Novara	55,70	Trieste	53,55
Catania	51,69	Nuoro	61,27	Udine	52,79
Catanzaro	52,60	Oristano	55,53	Varese	56,38
Chieti	51,17	Padova	57,16	Venezia	55,99
Como	56,71	Palermo	52,61	Verb.C. Ossola	56,59
Cosenza	51,64	Parma	57,62	Vercelli	56,89
Cremona	56,98	Pavia	56,95	Verona	55,83
Crotone	46,81	Perugia	54,57	Vibo Valentia	50,09
Cuneo	58,68	Pesaro Urbino	51,88	Vicenza	55,05
Enna	53,01	Pescara	51,61	Viterbo	54,05
Ferrara	55,45	Piacenza	56,36		
Firenze	54,49	Pisa	54,62		
Foggia	57,20	Pistoia	58,67		
Forlì Rimini	56,38	Pordenone	53,78		
Frosinone	49,71	Potenza	48,95		
Genova	52,07	Prato	54,18		